

R.G. n° 3054/2024 V.G.



Tribunale di Vicenza

Volontaria Giurisdizione

Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa Silvia Saltarelli,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 19 CCII, nel procedimento di conferma delle misure protettive e
adozione dei provvedimenti cautelari funzionali alla composizione negoziata della
crisi promosso da

– avv.ti Fabio Sebastiano e Federico Casa;

ricorrente

nel quale sono comparsi

resistente

E

– avv.ti Paolo Terrile e Luca

Rapetti Castiglione

resistente

Visto il ricorso con i documenti allegati;
sentiti la ricorrente, l'esperto e gli altri interessati
all'udienza del 9.9.2024;

verificato che il ricorso è stato depositato entro il giorno successivo alla
pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, comma 1, CCII e dell'accettazione
dell'esperto;

rilevato che sono stati depositati:

- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata al 30.6.2024;
- c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei primi dieci per ammontare;
- d) un progetto di piano di risanamento, un piano finanziario per i prossimi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che si intendono adottare;

e) l'autocertificazione della ricorrente attestante che l'impresa può essere risanata;

f) l'accettazione dell'esperto;

considerato che l'esperto ha espresso parere positivo circa la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative;

visto l'esito del test di autodiagnosi, da cui risulta un indice di 12,48, che rappresenta la possibilità di risanamento dell'impresa, prospettandosi la necessità di "iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese)" (v. pag. 22 parere esperto);

ritenuto che le misure protettive richieste possano essere confermate, poiché sono funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative in corso, essendo "(i) sia volte a cristallizzare e proteggere il patrimonio di , evitando che insorgano posizioni disomogenee e preferenziali tra i creditori (...); (ii) sia volte a conservare la piena e fisiologica continuità aziendale, evitando che eventuali azioni e/o interventi (*lato sensu* intesi) dei creditori possano distrarre risorse da - o addirittura bloccare - l'operatività" (v. pag. 29 parere esperto);

ritenuto che possano essere adottati i provvedimenti cautelari richiesti, poiché necessari per condurre a termine le trattative, essendo volti "(i) a non alterare il rapporto tra i creditori ed in specie il sistema dei privilegi; (ii) a non compromettere ulteriormente la posizione finanziaria della società", consentendo quindi la conservazione dell'operatività aziendale (v. pag. 29 parere esperto);

ritenuto che la durata delle misure protettive possa essere fissata in 120 giorni (prorogabili fino a un massimo di 240 giorni ex art. 19, comma 5, CCII), come richiesto, decorrenti ex art. 18, comma 1, CCII dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio, avvenuta l'8.8.2024;

ritenuto che la durata dei provvedimenti cautelari possa essere fissata in 63 giorni (prorogabili fino a un massimo di 240 giorni ex art. 19, comma 5, CCII), decorrenti dalla data della presente ordinanza, cosicché tale durata sia omogenea a quella delle misure protettive;

rammentato che le misure protettive o cautelari possono essere revocate o abbreviate nella durata quando risulti che esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano non proporzionate rispetto al

pregiudizio arrecato ai creditori istanti ex art. 19, comma 6, CCII, invitando a tal fine l'esperto a presentare tempestivamente la segnalazione prevista dalla norma; ritenuta la soccombenza in questa fase di parte resistente

visti gli artt. 19 CCII e 669-bis ss c.p.c.;

P. Q. M.

conferma le misure protettive di cui al ricorso, per le ragioni indicate nella motivazione;

dispone le seguenti misure cautelari:

- vieta a _____ di iniziare o proseguire il procedimento di escussione della garanzia concessa da MCC a tutela del mutuo chirografario n. _____ del 30 maggio 2023;
- ordina a _____

_____ lo svincolo dei conti correnti intestati a _____ ed aperti presso queste ultime, con attribuzione a _____ della libera e piena facoltà di disporre dell'eventuale saldo attivo, anche con riferimento alle somme rese oggetto di pignoramento da parte di _____ in forza dei decreti ingiuntivi nn. _____ R.G. Tribunale di Milano e _____ R.G. Tribunale di Milano, con ordine alle banche terze pignorate di procedere al versamento a favore di _____ delle somme oggetto di pignoramento;

- dispone la sospensione dell'obbligo di rimborso della quota capitale e della quota interessi dei finanziamenti bancari in essere con _____ e _____, senza incorrere nella perdita del beneficio del termine e, più precisamente, dei seguenti finanziamenti: (i) finanziamento di originari Euro 5.000.000,00 acceso il 30.5.2023 _____, con sospensione dell'obbligo di rimborsare le rate dal 31 luglio 2024 in avanti, senza incorrere nella perdita del beneficio del termine; (ii) linea amortising concessa da _____ per originari Euro 23.179.959,00; (iii) linea bullet concessa da _____ per originari Euro 15.453.306,13; (iv) linea revolving concessa da _____ per originari Euro 4.500.000,00;

- dispone l'inibitoria agli istituti di credito _____ e _____ di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla Crif per effetto della sospensione della quota capitale ed interessi di cui sopra;

determina in 120 giorni la durata delle misure protettive e in 63 giorni quella delle misure cautelari (entrambe quindi **fino al 6.12.2024**, prorogabili fino a 240 gg. ex art. 19, comma 5, CCII per assicurare il buon esito delle trattative, le quali in ogni caso devono concludersi entro i termini indicati dall'art. 17, comma 7, CCII);

condanna e a pagare alla ricorrente le spese della presente fase, liquidate in € 2.007,00, oltre accessori di legge;

dispone che l'esperto riferisca mensilmente su eventuali modifiche della situazione e sulle prospettive di concreto recupero della piena solvibilità;

manda alla cancelleria perché comunichi la presente ordinanza alle parti e all'esperto, nonché, entro il giorno successivo al deposito, al Registro delle Imprese per la sua immediata iscrizione.

Vicenza, 04/10/2024

Il Giudice designato
dott.ssa Silvia Saltarelli